CAMERA DEI DEPUTATI N. 5961-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Presentato il 18 settembre 1991

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Relatore: **Giuseppe GARGANI**)

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 15 ottobre 1991. In data 16 ottobre 1991 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

la parola: « proseguire » *è sostituita dalla seguente:* « attuare ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, per la conservazione e la documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni. »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. I mutui relativi all'edilizia giudiziaria e penitenziaria previsti dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in aggiunta ai mutui ordinari, nell'importo massimo di lire 500 miliardi annui. Rimane ferma la possibilità per i comuni beneficiari di utilizzare in tutto o in parte la quota di finanziamento ordinario di propria spettanza per le sopradette finalità.

All'articolo 8:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

a) quanto a lire 129.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 219 del 18 settembre 1991.*

Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare la realizzazione del sistema informativo, nonché il programma di adeguamento delle attrezzature, delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di proseguire gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi orga-

nizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

ARTICOLO 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

ARTICOLO 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

ARTICOLO 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

ARTICOLO 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

ARTICOLO 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia »;

b) quano a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.